Proposta presentata in data 12/07/2026 06:00:18

Firmata da: L'ABBATE

Disposizioni per il riconoscimento automatico delle prestazioni assistenziali in favore delle persone affette da mesotelioma maligno

---

Disposizioni per il riconoscimento automatico delle prestazioni assistenziali in favore delle persone affette da mesotelioma maligno

Onorevoli colleghi! Il mesotelioma è una neoplasia rara causata dall'esposizione all'amianto, incurabile e a decorso rapidamente ingravescente, certamente riconducibile appunto all'esposizione alle fibre di amianto. Colpisce le membrane dell'organismo nelle sue diverse sedi, pleurica, peritoneale, pericardica e della tunica vaginale del testicolo e presenta, allo stato dell'arte delle terapie disponibili, una prognosi costantemente infausta: la sopravvivenza mediana dalla diagnosi raramente supera i ventiquattro mesi. Si tratta, secondo la definizione ormai consolidata, per la quale allo stato dell'arte non esiste ad oggi alcuna terapia.

È, prima di tutto, una malattia del lavoro e del progresso industriale. L'amianto è stato impiegato massivamente in Italia dagli anni Quaranta agli anni novanta nelle attività industriali, nell'edilizia, nei trasporti e nelle strutture pubbliche e private; la lunga latenza delle patologie asbesto-correlate — che può superare i trent'anni — fa sì che i casi continuino a emergere e che le proiezioni epidemiologiche ne prevedano la persistenza per l'intero decennio in corso. Secondo i dati dell'INAIL e dell'istituto Superiore di Sanità, il solo mesotelioma pleurico è responsabile di circa 1.500 decessi all'anno nel nostro Paese.

Lo Stato non può lasciare soli i cittadini che si sono ammalati quali vittime del lavoro e del progresso collettivo. A fronte di una diagnosi che equivale, nella quasi totalità dei casi, a una condanna a breve termine, il malato di mesotelioma perde in tempi rapidi ogni residua capacità di attendere alle attività ordinarie della vita quotidiana e necessita di assistenza continuativa. Ciò nonostante, il riconoscimento dell'invalidità civile totale e dei benefici connessi resta oggi affidato alla valutazione discrezionale delle commissioni mediche giudicanti.

L'ordinamento riconosce già una speciale attenzione alle patologie oncologiche. L'**articolo 6, comma 3-bis, della legge 9 marzo 2006, n. 80** prevede che l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap riguardante soggetti affetti da patologie oncologiche sia effettuato dalle commissioni mediche entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato, con esiti immediatamente produttivi dei benefici che ne derivano. Tale disposizione, pur meritoria, incide unicamente sui *tempi* del procedimento e non sul suo esito: la percentuale di invalidità continua a essere oggetto di apprezzamento discrezionale della commissione; il termine decorre dalla presentazione della domanda e non dalla diagnosi; e l'indennità di accompagnamento resta subordinata a un autonomo e ulteriore accertamento della non autosufficienza.

Ne consegue che, ancora oggi, è rimessa alla discrezionalità delle commissioni la concessione del 100 per cento di invalidità e dei relativi benefici — la pensione di inabilità, i benefici della **legge 5 febbraio 1992, n. 104**, e l'indennità di accompagnamento — pur trattandosi di una malattia degenerativa che conduce alla morte in un arco di tempo mediamente non superiore ai due anni. Si sono così registrati, con drammatica frequenza, casi in cui il riconoscimento del 100 per cento di invalidità è stato dichiarato il giorno prima del decesso, con il paziente allettato ormai da mesi. È una contraddizione che l'ordinamento non può tollerare: la tutela previdenziale e assistenziale arriva, nei fatti, quando non è più in grado di produrre alcun beneficio concreto per la persona che avrebbe dovuto proteggere.

La distinzione tra le prestazioni va tenuta ferma con precisione. La **pensione di inabilità civile** (articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118) presuppone il riconoscimento del 100 per cento e la sussistenza dei requisiti reddituali di legge; l'**indennità di accompagnamento** (legge 11 febbraio 1980, n. 18) presuppone il 100 per cento e l'impossibilità di deambulare autonomamente ovvero di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, ed è invece *indipendente dal reddito*; lo stato di **handicap in situazione di gravità** (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) forma oggetto di autonoma valutazione. Ciascuno di questi accertamenti, oggi frammentati e discrezionali, rappresenta per il malato di mesotelioma e per la sua famiglia un percorso amministrativo che il tempo residuo della malattia non consente di sostenere.

La presente proposta formulata su istanza dello Sportello Amianto Nazionale, ente di tutela ambientale riconosciuto con DM 166/2025, si colloca in coerenza con princìpi già presenti nell'ordinamento — le tabelle di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 assegnano a talune patologie una percentuale fissa e prevedono l'esonero dalle visite di revisione per le condizioni stabilizzate o ingravescenti — e con il sistema di tutele già dedicato alle vittime dell'amianto, quali la rendita INAIL per le patologie asbesto-correlate e le prestazioni del **Fondo per le vittime dell'amianto** (articolo 1, commi 241 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). Essa non intende sostituire tali strumenti, bensì colmare la lacuna che priva il malato di mesotelioma di una tutela immediata, certa e non discrezionale nel momento più drammatico della sua esistenza.

La proposta stabilisce che, per le persone alle quali sia diagnosticato un mesotelioma maligno, il riconoscimento dell'invalidità civile totale e permanente nella misura del 100 per cento sia automatico e decorra dalla data della diagnosi, senza necessità di visita diretta e senza apprezzamento discrezionale della percentuale. Al riconoscimento automatico dell'invalidità totale conseguono, del pari in via

automatica e con la medesima decorrenza, l'indennità di accompagnamento, il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104 del 1992 e l'immediata erogazione delle prestazioni economiche spettanti. La certificazione della diagnosi, resa da una struttura ospedaliera pubblica o da un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero da una struttura accreditata al Servizio sanitario nazionale, costituisce titolo per il riconoscimento; le commissioni mediche procedono agli atti, in tempi ristretti, ed è disposto l'esonero da ogni successiva visita di revisione.

La proposta muove da un principio che lo Sportello Amianto Nazionale pone a fondamento della propria azione: di fronte a una diagnosi di mesotelioma *il tempo è la sola risorsa che manca*, e ogni giorno sottratto alla burocrazia è un giorno restituito alla dignità della persona. Per queste ragioni si sottopone all'esame del Parlamento la seguente proposta di legge.

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione e in coerenza con i princìpi di tutela delle vittime dell'amianto, disciplina il riconoscimento automatico dell'invalidità civile totale, dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in favore delle persone affette da mesotelioma maligno.

2. Ai fini della presente legge, per mesotelioma maligno si intende la neoplasia maligna del mesotelio in tutte le sue sedi, comprese quella pleurica, peritoneale, pericardica e della tunica vaginale del testicolo, comunque diagnosticata secondo i criteri clinici e istopatologici riconosciuti.

Art. 2
(Riconoscimento automatico dell'invalidità civile totale)

1. Alle persone alle quali sia diagnosticato un mesotelioma maligno è riconosciuta, in via automatica, l'invalidità civile totale e permanente nella misura del 100 per cento, con decorrenza dalla data della diagnosi.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 non è soggetto ad apprezzamento discrezionale della percentuale invalidante da parte delle commissioni mediche, le quali, sulla base della certificazione di cui all'articolo 6, procedono esclusivamente agli atti, senza convocazione a visita diretta.

3. Il verbale che recepisce il riconoscimento dispone l'esonero da ogni successiva visita di revisione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 3, della legge 9 marzo 2006, n. 80.

Art. 3

(Indennità di accompagnamento)

1. Alle persone di cui all'articolo 2 è riconosciuta, in via automatica e con la medesima decorrenza, l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18. In considerazione della natura ingravescente della patologia, la condizione di non autosufficienza si presume sussistente sin dalla data della diagnosi e non forma oggetto di autonomo accertamento.

2. L'indennità di cui al comma 1 è concessa a prescindere dai limiti di reddito e di età, non è soggetta all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è cumulabile con le altre prestazioni secondo la normativa vigente.

Art. 4

(Riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità)

1. Alle persone di cui all'articolo 2 è riconosciuto, in via automatica e con la medesima decorrenza, lo stato di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con accesso ai relativi benefici per l'interessato e per i familiari che prestano assistenza.

Art. 5

(Prestazioni economiche e loro decorrenza)

1. A seguito del riconoscimento di cui all'articolo 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede all'immediata erogazione delle prestazioni economiche spettanti, ivi compresa la pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nel rispetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la sola pensione di inabilità.

2. La decorrenza economica delle prestazioni riconosciute ai sensi della presente legge è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello della diagnosi. La verifica dei requisiti amministrativi e reddituali non può in alcun caso ritardare il riconoscimento sanitario né l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.

Art. 6

(Certificazione della diagnosi e procedura semplificata)

1. Costituisce titolo per i riconoscimenti di cui alla presente legge la certificazione

attestante la diagnosi di mesotelioma maligno e la relativa data, rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica, da un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero da una struttura accreditata al Servizio sanitario nazionale.

2. La certificazione è trasmessa per via telematica alla struttura territoriale competente. La commissione medica emette il verbale agli atti entro cinque giorni dalla ricezione della certificazione. I benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono immediatamente produttivi dei loro effetti.

3. Le domande di accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap eventualmente già presentate dalle persone di cui all'articolo 2 e ancora pendenti alla data di ricezione della certificazione sono definite d'ufficio secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 7

(Coordinamento con le tutele in favore delle vittime dell'amianto)

1. I riconoscimenti e le prestazioni previsti dalla presente legge si aggiungono e non pregiudicano le tutele già spettanti alle vittime dell'amianto, ivi comprese la rendita e le prestazioni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le patologie asbesto-correlate e le prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, commi 241 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo le regole di cumulabilità previste dalla normativa vigente.

Art. 8

(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'INPS, sono definite le modalità operative di attuazione, i modelli di certificazione e i flussi telematici necessari a garantire l'automatismo e la tempestività dei riconoscimenti.

Art. 9

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le vittime dell'amianto e mediante corrispondente autorizzazione di spesa da determinare in sede di prima applicazione con la legge di bilancio, cui si fa fronte con le modalità ivi individuate.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.